

Circolare 02.2021

del 5 marzo 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, art. 25, comma 7.*

Ad integrazione delle precedenti circolari - da intendersi qui richiamate e trascritte per quanto con la presente non espressamente e specificamente derogato:

- VISTI i provvedimenti adottati ed emanati dalle Autorità competenti, sia a livello nazionale che regionale, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus e ad oggi vigenti in considerazione del persistere della decretata fase emergenziale nonché tutte le ulteriori disposizioni ad essi collegati;
- VISTO il DPCM 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.*
- CONSIDERATO che l'art. 25 del richiamato DPCM 2 marzo 2021 sotto il titolo *“Corsi di Formazione”* - per la parte qui di interesse - ha previsto, al comma 1, che *“I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”* e che, a norma del successivo comma 7, è consentita in presenza *“la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione [...] in materia di salute e sicurezza, i corsi di formazione individuale e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pubblicazione pubblicato dall'INAIL”;*
- CONSIDERATO che la formazione in presenza in azienda, esclusivamente e limitatamente per i dipendenti dell'azienda stessa, è comunque ammessa ove consentita dalle disposizioni emanate dalle singole Regioni di riferimento e nel rispetto delle medesime;

FONDITALIA, a seguito dei nuovi provvedimenti restrittivi volti al contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 adottati dalle autorità competenti in particolare al DPCM 2 marzo 2021, nonché le ulteriori disposizioni e provvedimenti ad essi collegati, comunica:

- la proroga fino alla data del 6 aprile 2021 - della sospensione di tutte le attività formative in aula, **ad eccezione** della formazione in presenza *“in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni”* nonché *“i corsi di formazione [...] in materia di salute e sicurezza, i corsi di formazione individuale e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pubblicazione pubblicato dall’INAIL”* e a condizione che le medesime si svolgano nel rispetto dei Protocolli condivisi e sottoscritti fra il Governo e le Parti Sociali in merito alla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 - Schede Tecniche - Formazione Professionale. Si rinvia al DPCM 2 marzo 2021 per eventuali corsi specialistici consentiti.

Si coglie l’occasione per invitare tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione finanziate e nell’organizzazione della didattica a prestare massima attenzione alle ulteriori misure e disposizioni di successiva e futura emanazione, sia a livello nazionale che regionale e/o locale, sì da uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità.

Con i più cordiali saluti.

Data: Roma, 08.03.2021 Spett.li
Ns. riferimento: 00620U_21 Titolari di Conto di Rete
Titolari di Conti formativi monoaziendali
Enti Attuatori
Loro sedi

Oggetto: **Note esplicative sulla Circolare 02.2021 del 5 marzo 2021**

Con la presente, a perfezionamento delle disposizioni adottate da FondItalia con la circolare 02.2021 del 05.03.2021 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, art. 25, comma 7.”, si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento delle attività formative finanziate dal Fondo.

Formazione a distanza

Ai sensi di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 25, Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, fino alla data del 6 aprile 2021, **i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.**

Tuttavia, il comma 7 dell'articolo 25, Capo III del DPCM 02.03.2021 prevede, per talune tipologie di formazione e a determinate condizioni, la possibilità che le stesse possano svolgersi in presenza, per le quali si rinvia ai paragrafi successivi.

Pertanto, i corsi di formazione finanziati da FondItalia che non siano annoverabili tra quelli previsti al comma 7 dell'articolo 25, non potranno svolgersi in presenza fino alla data del 6 aprile 2021 e comunque fino a diverse disposizioni emanate dalle competenti autorità. Nel medesimo periodo sarà comunque consentita la trasformazione della formazione in presenza in formazione a distanza secondo le modalità già precedentemente disciplinate per la “TELEFORMAZIONE”.

Formazione in presenza

Il comma 7 dell'articolo 25, Capo III del DPCM 02.03.2021 dispone che “Sono altresì consentiti [...] in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni” nonché “i corsi di formazione [...] in materia di salute e sicurezza, i corsi di formazione individuale e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pubblicazione pubblicato dall'INAIL”.

Pertanto, tutti i corsi di formazione per i quali è consentito lo svolgimento in presenza, secondo le disposizioni emanate dal DPCM 02.03.2021 e dalle singole Regioni, dovranno rispettare le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pubblicazione pubblicato dall'INAIL” e alle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 - Schede Tecniche - Formazione Professionale” a condizione che, i medesimi, si svolgano nel rispetto dei Protocolli condivisi e sottoscritti fra il Governo e le Parti Sociali in merito alla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Formazioni in azienda

I corsi di formazione possono svolgersi in presenza, **a condizione che tale attività formativa sia consentita dalle disposizioni regionali di riferimento, con il vincolo** che l'attività formativa si svolga presso la sede aziendale e sia rivolta esclusivamente ai dipendenti dell'azienda stessa. Tale disposizione vale anche per i progetti formativi pluriaziendali che prevedano attività formative monoaziendali. Le stesse potranno, quindi, svolgersi distintamente presso le singole sedi delle aziende beneficiarie e che le medesime siano rivolte esclusivamente ai dipendenti delle stesse.

Attività formativa in presenza nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

Sono altresì consentite attività formative in presenza nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che l'impresa beneficiaria certifichi lo stato di necessità nell'erogazione di tale formazione nonché l'indifferibilità della stessa.

Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

Le attività formative annoverabili tra i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per i quali il citato DPCM ammette lo svolgimento in presenza, sono rappresentate da tutte le attività formative in materia di salute e sicurezza per le quali vi sia una previsione normativa¹. Nel caso in cui le modalità di erogazione siano regolamentate per ore, numero massimo di partecipanti, requisiti dei soggetti formatori, requisiti dei docenti etc., i corsi dovranno conformarsi alle specifiche norme di riferimento (Decreti, Accordi Stato-Regioni...).

Si coglie l'occasione per formulare i più cordiali saluti.



¹ *Previsione normativa che imponga, o comunque raccomandi, l'erogazione di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a prescindere dall'eventuale regolamentazione delle modalità con cui la formazione debba essere erogata.*